




**COMUNE DI ROSATE**



# **VADEMECUM**

## **PER LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE**

per l'elezione diretta  
del sindaco e del consiglio comunale

**ANNO 2020**

a cura dell'Ufficio Elettorale Comunale

---

Vengono pubblicate le istruzioni del Ministero dell'Interno di luglio 2020 per la presentazione e ammissione delle candidature per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale in data ancora da definirsi tra il 15 settembre e il 15 ottobre come disposto dal D.L. 25/2021, **in attesa di ricevere le nuovi istruzioni**.

Si evidenzia che nell'ambito della presentazione delle candidature **non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000**. Non sono pertanto ammesse le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione alle liste elettorali mediante autocertificazione dell'interessato in calce al documento, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Il personale dell'Ufficio Elettorale è a disposizione per ogni chiarimento su tutte le fasi della procedura elettorale:

E-Mail: [protocollo@comune.rosate.mi.it](mailto:protocollo@comune.rosate.mi.it)

PEC: [comune.rosate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.rosate@pec.regione.lombardia.it)

Di seguito le novità in materia elettorale disposte dal disegno di **legge** n. 2332, di **conversione**, con modificazioni, **del decreto-legge** 31 maggio 2021, n. 77, che in attesa di indicazioni più precise parrebbero essere in gran parte immediatamente applicabili sin dalle elezioni previste tra il 15 settembre e il 15 ottobre prossimi.

- il **deposito del contrassegno** da parte dei partiti/liste, connesso alla presentazione delle candidature, potrà avvenire anche su supporto digitale. La presentazione del simbolo in digitale, in alternativa al triplice esemplare in cartaceo, vale sia per le elezioni politiche che per le elezioni comunali;
- l'atto di **designazione dei rappresentanti della lista** potrà essere presentato anche mediante posta elettronica certificata; anticipando al giovedì precedente la votazione (in luogo del venerdì prevista per la consegna a mano al Segretario comunale) il termine per la presentazione sia di persona, sia tramite PEC. Va peraltro fatto notare che il D.L. 25/2021 ("decreto elezioni") prevedeva a sua volta l'opzione dell'invio a mezzo PEC, prevedendo però per questa specifica modalità di designazione il termine del mercoledì antecedente il voto. Starà eventualmente al Ministero trovare un'interpretazione di norme che in pochi mesi forniscono previsioni discordanti. Si prevede altresì la possibilità di designare, da parte dei delegati o dalle persone autorizzate dagli stessi, i rappresentanti di lista sottoscrivendo digitalmente la designazione e trasmettendola tramite posta elettronica certificata. In questo caso non si ha la necessità di provvedere all'autentica della firma sulla designazione;
- **i certificati di iscrizione alle liste elettorali**, necessari per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari, potranno essere richiesti in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare (o delegati con atto firmato digitalmente), attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente. Per i comuni, quindi, occorre vi sia un presidio puntuale della casella PEC, al fine di procedere puntualmente all'emissione dei certificati. Il termine per il rilascio del

certificato da parte dell'ufficio elettorale è di 24 ore dalla domanda per le sottoscrizioni raccolte con riferimento a liste di candidati e di 48 ore per le proposte di referendum. Una volta conseguito il certificato in formato digitale tramite posta elettronica certificata, lo stesso costituirà copia conforme all'originale; la conformità all'originale delle copie analogiche sarà attestata dal soggetto richiedente (o suo delegato), con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica;

- i rappresentanti legali dei partiti, movimenti politici e liste in comuni con almeno 15.000 abitanti (o loro delegati) potranno richiedere i **certificati del casellario giudiziale** dei candidati per la loro pubblicazione online (previsioni della norma “Elezioni trasparenti”), anche via PEC. Il Tribunale dovrà rendere disponibile al richiedente i certificati entro 5 giorni dalla richiesta;
- per quanto riguarda i **soggetti abilitati all'autentica delle firme in materia elettorale**, viene soppressa la previsione secondo la quale i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali possono procedere all'autenticazione solo “se hanno comunicato la propria disponibilità” e si prevede inoltre la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell'ordine dei nominativi degli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza ad eseguire le autenticazioni;
- si prevede che i rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche possano **trasmettere alla Commissione antimafia** istituita per la XVIII legislatura le liste delle candidature “provvisorie” alle elezioni entro 75 giorni dalla convocazione dei comizi elettorali, per la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alla candidatura ai sensi del Codice di regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali del 2014. La trasmissione avviene previo consenso dell'interessato. La disposizione fa riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, alle elezioni politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui sopra, la trasmissione delle candidature (provvisorie) potrà essere effettuata entro 10 giorni dalla entrata in vigore delle medesime disposizioni (ossia dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame). Secondo il tenore della norma, sembra trattarsi di una possibilità, al fine di un esame “preventivo” delle liste.